

CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni in materia ambientale
per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

Relatori: BRATTI e BORGHI, per la maggioranza; CAON e MANNINO, di minoranza.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta dell'11 novembre 2014

ART. 1-bis.

(Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1-BIS)

* * *

ART. 2.

(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile).

Al comma 1, dopo le parole: sono sostituite dalle seguenti: « Il Governo », aggiungere le seguenti: le parole: « sentita la Conferenza » sono sostituite dalle seguenti: « d'intesa con la Conferenza ».

2. 1. (ex 2. 1.) Grimoldi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – 1. All'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da « l'arresto da » sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro »;

b) al comma 2, le parole da « dell'arresto da » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a quattro anni »;

c) al comma 3, le parole da « l'arresto » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni »;

d) al comma 5, primo periodo, le parole da « l'arresto » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro »;

e) al comma 5, secondo periodo, le parole da « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a 150 mila euro »;

f) al comma 7, le parole da « dell'arresto da » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena della reclusione da uno a 2 anni e con la multa da 6 mila a 60 mila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. »;

g) al comma 8, primo periodo, le parole da « dell'arresto » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da 6 mesi a 2 anni. »;

h) al comma 10, le parole da « l'ammenda » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « la multa da 2 mila a 20 mila euro. »;

i) al comma 11, le parole da « l'arresto » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da 6 mesi a 3 anni. »;

l) al comma 12, le parole da « l'arresto » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da 6 mesi a 2 anni o con la multa da 5 mila a 50 mila euro. »;

m) al comma 13, le parole da « dell'arresto » fino ad « anni » sono sostituite dalle seguenti « della reclusione da uno a tre anni »;

n) al comma 14, primo periodo, le parole da « l'ammenda » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti « la reclusione da 6 mesi a 2 anni o con la multa da 4 mila a 40 mila euro ».

2. All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da mille a 10 mila euro »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole « sanzione amministrativa » sono sostituite dalla seguente: « multa »;

c) al comma 2, le parole da « sanzione amministrativa » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « la multa da 5 mila a 50 mila euro. »;

d) al comma 3, primo periodo, le parole da « dell'arresto » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « della reclusione da 6 mesi a 2 anni ».

2. 01. (ex 2. 01.) Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 256-bis, è aggiunto il seguente:

1. Articolo 256-ter. – (*Disastro ambientale*). – Fuori dei casi previsti dagli articoli 423-bis, 426, 427 e 439 del codice penale, chiunque distrugge, rompe, deteriora, altera, rende inservibile, deturpa, abbatte o divelle elementi naturali del paesaggio, del suolo o del sottosuolo, compromettendo l'equilibrio ambientale di un determinato territorio o di una porzione di esso, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni e con la multa di euro da 200 mila a un milione. Se il fatto deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo.

2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da « dell'arresto da » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole da « dell'arresto da » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro »;

c) al comma 2, le parole da « dell'arresto da » sino a « euro » sono sostituite dalle seguenti: « della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro »;

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo ».

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: *Inquinamento. Bonifica ambientale*;

3. All'articolo 259, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da « dell'ammenda » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « della reclusione da 6 mesi a due anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro ».

4. All'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 2 mila a 20 mila euro »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole da « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 10 mila a 100 euro »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole da « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 10 mila a 100 euro »;

d) al comma 3, primo periodo, le parole da « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 2 mila a 20 euro »;

e) al comma 3, secondo periodo, le parole da « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da mille a 10 euro »;

f) al comma 3, quarto periodo, le parole da: « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 500 a 2 mila euro »;

g) al comma 4, primo periodo, le parole da « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 20 mila a 100 euro e con l'interdizione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui il fatto è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore »;

h) al comma 4, quarto periodo, le parole da « la sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « l'ammenda da mille a 5 mila euro »;

i) al comma 7, primo periodo, le parole da « la sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « la multa da 2 mila a 10 mila euro »;

j) al comma 9-*bis*, primo periodo, le parole da « alla sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « alla multa »;

k) al comma 9-*bis*, secondo periodo, la parola « sanzione » è sostituita dalla seguente: « pena »;

l) al comma 9-*ter*, primo periodo, le parole « delle violazioni amministrative » sono sostituite dalle seguenti « dei reati »;

m) al comma 9-ter, secondo periodo, la parola « sanzione » è sostituita dalla seguente: « pena ».

5. All'articolo 263, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole « i proventi » sono aggiunte le seguenti: « delle pene e ».

6. Dopo l'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 263-bis. – (*Garanzia per il risarcimento dei danni e il ripristino dello stato dei luoghi*). – Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, dispone con decreto motivato il sequestro conservativo dei beni immobili e mobili registrati dell'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257, 259 e 260-bis, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di risarcire i danni prodotti e di ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 263-ter. – (*Confisca per equivalente*). – Per i reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257, 259 e 260-bis, si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter del codice penale;

ART. 263-quater. – (*Causa di non punibilità*). – Non è punibile l'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257 e 259 che prima del rinvio a giudizio elimini le conseguenze del reato, ove necessario ripristinando lo stato dei luoghi ».

7. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, al comma 2, sostituire la lettera *b)*, alinea, con la seguente: *b)* per i reati di cui agli articoli 256, 256-bis e 256-ter.

2. 02. (ex 2. 02.) Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

ART. 2-bis.

(*Programma di mobilità sostenibile*).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100.000 abitanti con le seguenti: 50.000 abitanti.

2-bis. 1. (vedi 0. 2. 0102. 2.) Grimoldi, Caon.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di car-pooling, di bike-pooling e di bike sharing con le seguenti: di condivisione di car-pooling e bike-pooling senza scopo di lucro, nonché di bike sharing.

2-bis. 2. Catalano.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per la presentazione aggiungere le seguenti: e la selezione mediante procedura ad evidenza pubblica.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e la partecipazione del pubblico.

2-bis. 3. (vedi 0. 2. 0102. 4.) Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: alla Conferenza unificata ai fini dell'acquisizione dell'intesa e.

2-bis. 4. Grimoldi, Caon.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

Al Capo I, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile.

2-bis. 5. Mannino, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2-BIS)

* * *

ART. 4.

(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione).

Sopprimerlo.

***4. 1.** (vedi 4. 2.) Grimoldi.

Sopprimerlo.

***4. 2.** (vedi 4. 15). De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. – (*Reiniezione nel sottosuolo di acque*). – 1. Il comma 5 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.

4. 3. (vedi 4. 17.) Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 8-bis, sopprimere le parole: nazionale o regionale.

Conseguentemente, alla lettera b):

sopprimere il numero 1);

numero 2), capoverso comma 5-bis, sopprimere le parole: nazionale o regionale,.

4. 4. (vedi 4. 14.) Vignali, Dorina Bianchi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 8-bis, dopo le parole: sono istruite aggiungere le seguenti: a livello di progetto esecutivo.

4. 5. (vedi 4. 3.) Grimoldi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 109 il secondo periodo del comma 5 è sostituito con il seguente: Nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri stati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate e le associazioni dei cittadini portatrici di interessi ambientali e paesaggistici, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti. Nel caso di aree definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, per il loro particolare pregio naturalistico ambientale, il procedimento è sottoposto a valutazione d'incidenza.

4. 6. (ex 4. 16.) Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 5-bis, sostituire le parole: commi 2 e 5 con le seguenti: comma 5.

4. 7. (ex 4. 4.) Grimoldi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 5-bis, dopo le parole: sono istruite aggiungere le seguenti: a livello di progetto esecutivo.

4. 8. (ex 4. 5.) Grimoldi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.

4. 9. (ex 4. 11.) Braga.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Sopprimere il comma 2.

4. 10. Grimoldi, Caon.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

* * *

ART. 5-bis.

(Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW).

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 5-bis con il seguente:

« 5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui all'allegato II del presente decreto, sono contenute anche valutazioni e prescrizioni che attengono aspetti di impatto sanitario oggetto di valutazioni da inserire nello studio di impatto ambientale in ordine alle possibili conseguenze sanitarie del progetto. Per le attività di controllo e di monitoraggio degli aspetti di impatto sanitario di cui al presente

comma, l'autorità competente si avvale dell'istituto Superiore di Sanità ».

5-bis. 1. (vedi 0. 5. 0100. 1.) Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: impatto sanitario (VIS) aggiungere le seguenti: oggetto di valutazioni da inserire nello studio di impatto ambientale in ordine alle possibili conseguenze sanitarie del progetto.

5-bis. 2. (vedi 0. 5. 0100. 3.) Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso comma 5-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da svolgere nell'ambito del procedimento di VIA.

5-bis. 3. Grimoldi, Caon.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Sopprimere il comma 2.

5-bis. 4. (vedi 0. 5. 0100. 4.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale e sanitario.

5-bis. 5. Mannino, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5-BIS)

* * *

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

ART. 5-ter. – *(Modifiche all'Autorizzazione Unica Ambientale).* – 1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione delle acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ».

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, è soppressa.

5-bis. 01. (vedi 6. 02.) Fiorio.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

ART. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private).

Al comma 1, dopo le parole: risorse ambientali aggiungere le seguenti: , per la tutela della salute.

7-bis. 1. Zolezzi, Mannino, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7-BIS)

* * *

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter. – *(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43).* – 1. All'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 i commi 1 e 2 sono abrogati.

7-bis. 01. (ex 8. 01.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter. – *(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43).* – 1. All'articolo 16, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012 le parole « 3 kg » sono sostituite dalle seguenti: « 1 t ».

7-bis. 02. (ex 8. 02.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

ART. 8-bis.

(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8-BIS)

* * *

ART. 8-ter.

(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas).

Sopprimerlo.

8-ter. 1. Mannino, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Ministro dello sviluppo economico adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che integra e modifica il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, prevedendo che:

a) i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione siano inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui alla Tabella 1.A del decreto;

b) nella tabella 1.A del decreto, al punto 4, dopo le parole: « produzione di mobili e relativi componenti » siano aggiunte le seguenti: « limitatamente al legno non trattato »;

c) nella tabella 6.A del decreto siano soppressi i seguenti codici CER:

1) 170201 – Legno proveniente da attività di demolizione (ad esempio assi, travi, solai, casse da costruzione, impalcature, ausili per la costruzione/demolizione)

2) 191207 – Legno da trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio legno di risulta da attività di selezione/cernita)

d) all'Allegato 2, alla fine del punto 6.2, siano aggiunte le seguenti parole: « I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con

il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione dei codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsti dal presente decreto ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12-bis.

8-ter. 2. Taglialatela, Formisano, Gianluca Pini, Fabbri, Sannicandro, Businarolo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al Capo III, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra e di impianti per la produzione di energia.

8-ter. 3. Mannino, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8-TER)

* * *

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

ART. 8-quater. – (Gas Fluorurati) – 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono emanate disposizioni di semplificazione per le imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile, nel caso in cui il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi, in riferimento agli obblighi previsti dal Regolamento CE n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra, attuato con il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, ed in attesa che si completino le procedure di certificazione degli operatori di cui all'articolo 5 del Regolamento CE n. 842/2006 ed all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, le sanzioni previste dal decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, commi 3 e 4 dell'articolo 16, si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.

La dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 è effettuata dall'operatore come definito dall'articolo 2, paragrafo 6 del Regolamento CE n. 8423/2006.

8-ter. 01. Fiorio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

ART. 9.

(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi).

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o Carbon footprint di prodotto ai sensi della norma UNI EN ISO/TS 14067.

9. 1. (vedi 9. 27.) Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 2, lettera a), sostituire numero 1) con il seguente:

1) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* le caratteristiche ambientali, il carattere innovativo e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi

oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto stesso; ».

9. 2. (vedi 9. 30.) Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso lettera e-bis), dopo le parole: (Ecolabel UE) aggiungere le seguenti: laddove esso esista e sia previsto,.

9. 3. (vedi 9. 22.) Dorina Bianchi, Piso.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: delle risorse naturali, aggiungere le seguenti: all'utilizzo come combustibile per recuperarne il contenuto energetico, alla capacità di stoccaggio del carbonio e di mitigazione dei cambiamenti climatici.

9. 4. (vedi 9. 21.) Dorina Bianchi, Piso.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 2, lettera a) numero 2), dopo le parole: alle emissioni aggiungere le seguenti: e immissioni.

9. 5. (vedi 9. 31.) Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: si basa aggiungere le seguenti: su informazioni di carattere tecnico scientifico o.

9. 6. (vedi 9. 32.) Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3), con il seguente:

3) si basa su dati terzi, verificabili, pubblici e recenti, dove per recenti si intende che gli ultimi dati disponibili siano riferiti all'anno immediatamente precedente quello del bando in oggetto.

9. 7. (vedi 9. 35.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3), con il seguente:

3) si basa su un'applicazione ripetuta e continua.

9. 8. (vedi 9. 33.) Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. In ogni caso le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento o ad una certificazione di tipo ambientale se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai

requisiti definiti dalle specifiche tecniche o dalla certificazione ambientale ».

9. 9. (ex 9. 23.) Dorina Bianchi, Piso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. 10. Dorina Bianchi, Vignali.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

* * *

ART. 9-bis.

(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9-BIS)

* * *

ART. 10.

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).

Al comma 1, capoverso « Art. 68-bis », comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

d) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;

e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011;

f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2012;

g) prodotti tessili: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;

h) arredi per ufficio: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di cui al comma 1 si applica, limitatamente alle ipotesi di cui alle lettere d), e), f), g) e h) per almeno il 50 per cento del valore delle forniture dei lavori o dei servizi oggetto delle gare d'appalto.

10. 1. (vedi 10. 15.) Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 68-bis », comma 2, alinea, dopo le parole: soglia di rilievo comunitario aggiungere le seguenti: avviate nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e al cento per cento negli anni successivi,.

10. 2. Pellegrino, Zaratti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Al comma 1, capoverso « Art. 68-bis », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, può prevedere un incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011, nell'arco di cinque anni, nonché aggiornare l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolamentate;

10. 3. (vedi 10. 4.) Fiorio.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 68-bis », comma 3, dopo le parole: ai commi 1 e 2 si applica anche aggiungere le seguenti: ai servizi di fornitura di prodotti agroalimentari destinati a mense scolastiche e ospedaliere, provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, nonché prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, nonché.

10. 4. (vedi 10. 16.) Pellegrino, Zaratti.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 68-bis », dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è tenuto a pubblicare annualmente sul proprio sito istituzionale i bandi e documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi,

nonché i soggetti aggiudicatari dell'appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi.

10. 5. (vedi 10. 17.) Zaratti, Pellegrino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

* * *

ART. 10-bis.

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10-BIS)

* * *

ART. 10-ter.

(Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è adottato aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza unificata.

10-ter. 1. Grimoldi, Caon.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'indicazione della provenienza degli stessi da filiere corte, calcolate in relazione alla distanza tra luogo di produzione e consumo, e la definizione di *standard* di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale.

10-ter. 2. Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 4, dopo le parole entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza unificata.

10-ter. 3. Grimoldi, Caon.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.

10-ter. 4. Fiorio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10-TER)

ART. 11.

(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo).

Al comma 1, capoverso ART. 206-ter, comma 2, lettera a), dopo le parole: attività imprenditoriali di aggiungere le seguenti: progettazione,.

11. 1. (vedi 11. 32.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 206-ter, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: Tali incentivi sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione IVA, commisurati al valore del bene prodotto.

11. 2. Grimoldi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 206-ter, comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

*d) la previsione di ulteriori semplificazioni amministrative per i rifiuti in Lista Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 che possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto delle relative *Best Available Techniques (BAT) References*, tramite la sola comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.*

11. 3. (vedi 11. 22.) Dorina Bianchi, Piso.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

Al comma 1, capoverso ART. 206-quater, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai beni prodotti in Italia contenenti materiali riciclati e o riutilizzati rispetto ai quali viene riscontrato, ai sensi del comma 1, un effettivo risparmio energetico, è riconosciuto un contributo equivalente al valore medio del Titolo di efficienza energetica negoziato durante l'anno precedente a quello di riconoscimento del titolo medesimo, che verrà adeguato per ciascun anno successivo ai valori medi negoziati nell'anno precedente. Al fine di escludere che l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, comportino aumenti a carico della bolletta elettrica, il contributo previsto dalla direttiva 2009/28/CE concesso per ogni kwh generato mediante il trattamento termico di Combustibile Solido Secondario o Combustibile derivato dai rifiuti non può essere superiore al 33 per cento di quello previsto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

11. 4. (vedi 11. 40.) Zaratti, Pellegrino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare all'applicazione di quanto previsto dagli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotti dal comma 1 del presente articolo. Il decreto di cui al comma 1, del predetto articolo 206-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006 individua le modalità di finanziamento degli incentivi da esso disciplinati.

11. 5. (ex 11. 35.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del mare stabilisce con decreto i criteri per l'individuazione del materiale post consumo beneficiario degli incentivi di cui all'articolo 206-*quater*, rimanendo comunque escluso quello derivante da recupero della frazione indifferenziata, ancorché proveniente dalla raccolta differenziata.

11. 6. (ex 11. 29.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

* * *

ART. 12-bis.

(Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici).

Sopprimerlo.

12-bis. 1. Grimoldi, Caon.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12-bis. – 1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a: escludere il legno sottoposto a trattamento chimico dall'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas; escludere il legno proveniente da attività di demolizione e il legno proveniente da trattamento meccanico dei

rifiuti dall'elenco dei rifiuti a valle della raccolta differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa; escludere dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili il legno e i rifiuti pericolosi.

12-bis. 2. Mannino, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12-BIS)

* * *

ART. 12-ter.

(Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12-TER)

* * *

ART. 12-quater.

(Pulizia dei fondali marini).

Al comma 1, sostituire le parole: può individuare con la seguente: individua.

12-quater. 1. Pellegrino, Zaratti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Al comma 2, dopo le parole: delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: , previa intesa con la Conferenza unificata.

12-quater. 2. Grimoldi, Caon.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: ad altri porti con le seguenti: a tutti i porti del territorio nazionale.

12-quater. 3. (ex 0. 12. 0100. 7.) Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, le parole: « A tal fine la regione cura altresì » sono sostituite dalle seguenti: « Il comune cura ».

12-quater. 4. Carrescia.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12-QUATER)

ART. 12-quinquies.

(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo).

Sopprimerlo.

12-quinquies. 1. Mannino, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12-QUINQUIES)

* * *

Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 12-sexies.

(Semplificazione in materia di terre e rocce da scavo).

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i duecento metri cubi per singolo cantiere, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che l'impresa esecutrice dei lavori, prima dell'inizio degli stessi, produca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risultino le seguenti informazioni:

a) ubicazione del cantiere di produzione dei materiali, con indicazione del contratto di appalto e/o del titolo abilitativo;

b) non utilizzo nell'attività di scavo di sostanze o metodologie inquinanti;

c) quantità complessiva di terre e rocce che si prevede di scavare ed utilizzare in sito, distinguendole da eventuali materiali di origine antropica che saranno gestiti separatamente.

7-ter. A conclusione dei lavori l'impresa esecutrice, con riferimento alla dichiarazione precedente, deve attestare i quantitativi di terre e rocce da scavo effettivamente utilizzati in sito ed i quantitativi dei materiali gestiti come rifiuto. Copia della predetta documentazione deve essere conservata per tre anni presso la sede dell'impresa titolare del cantiere e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo. »

12-quinquies. 01. (ex 6. 01.) Dorina Bianchi, Piso.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 12-sexies. – (Proroga delle operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi). – 1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato fino alla data del 31 dicembre 2016.

***12-quinquies. 02.** (ex 12. 8.) Grimoldi.

Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 12-sexies. – (Proroga delle operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi). – 1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato fino alla data del 31 dicembre 2016.

***12-quinquies. 03.** (ex 12. 14.) Dorina Bianchi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 12-*sexies*. – (Manutenzione delle infrastrutture viarie). – 1.
I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi.

****12-quinquies. 04.** (ex 12. 9). Grimoldi.

Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 12-*sexies*. – (Manutenzione delle infrastrutture viarie). – 1.
I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi.

****12-quinquies. 05.** (ex 12. 11). Dorina Bianchi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

ART. 13.

(Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti).

Sopprimerlo.

13. 1. (ex 13. 2.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso lettera g-bis) con il seguente:

«g-bis) elabora i parametri per l'individuazione dei costi standard e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio comunitario "chi inquina paga" e sulla responsabilità estesa del produttore.»

13. 2. (ex 0. 13. 100. 1.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso lettera g-quinquies), dopo le parole: in materia di rifiuti aggiungere le seguenti: , appura che il conferimento in discarica avvenga secondo quanto stabilito dall'articolo 6, lettera a), della direttiva 1999/31/CE.

13. 3. (ex 0. 13. 100. 2.) Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il capoverso lettera g-quinquies), aggiungere il seguente:

«g-sexies) elabora lo standard "open data" per il trattamento, da parte dei soggetti pubblici e privati che gestiscono i rifiuti, dei dati relativi, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.»

13. 4. Catalano.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per adempiere alle disposizioni di cui al presente articolo, si avvale della rete degli osservatori provinciali sui rifiuti. »

13. 5. Catalano.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Sopprimere il comma 4.

13. 6. Grimoldi, Caon.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole « 3 marzo 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2016 »;

b) al comma 3-*bis*, le parole « Fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2015 ».

13. 7. Carrescia.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

ART. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione degli imballaggi).

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*13-bis. 1. Vignali, Dorina Bianchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*13-bis. 2. Carrescia.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

13-bis. 3. Carrescia.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2015.

13-bis. 4. Carrescia.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

3) al comma 3, lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: « che deve essere utilizzato, altresì, per assicurare ogni intervento finalizzato

ad un adeguato riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che presentino specifiche caratteristiche ».

13-bis. 5. Crippa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi » sono aggiunte le seguenti: « e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi ».

***13-bis. 6.** (ex 31. 06.) Carrescia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi » sono aggiunte le seguenti: « e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi ».

***13-bis. 7.** (ex 21. 021.) Grimoldi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13-BIS)

* * *

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-ter. – 1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame che non provvedono direttamente al loro trattamento devono conse-

gnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte IV del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5, del presente decreto.»

13-bis. 01. Governo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

ART. 14.

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio).

Sopprimerlo.

14. 1. (ex 14. 9.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'articolo 205 è sostituito dal seguente:

« ART. 205. – 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, in ogni comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;

- b)* almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
- c)* almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012;
- d)* almeno il settantacinque per cento entro il 31 dicembre 2016;
- e)* almeno l'ottantacinque per cento entro il 31 dicembre 2020;
- f)* almeno il novantacinque per cento entro il 31 dicembre 2025.

2. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, e/o ambientale, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;

b) la destinazione divisa per modalità di gestione della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;

c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.

3. L'accordo di programma di cui al comma 2 può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.

4. Nel caso in cui il comune non consegua gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del quaranta per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica e a quello dovuto per l'incenerimento e/o coincenerimento dei rifiuti a carico del comune, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. L'addizionale di cui al comma 4 viene versata alle Regioni, che la impiegano per incentivare gli acquisti di prodotti e materiali derivanti dalla filiera del riciclaggio, di cui al PAN GPP.

6. Le Regioni non possono erogare contributi premiali ai comuni che non abbiano raggiunto i parametri di raccolta differenziata così come stabiliti dalla decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso fossero stati erogati contributi a comuni che non abbiano raggiunto i parametri previsti dalla normativa vigente, i comuni devono restituire alla Regione quanto indebitamente percepito, con eccezione nel caso che tale contributo sia stato utilizzato per il raggiungimento dei parametri indicati nel decreto legislativo n. 152 del 2006.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

8. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 7 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

9. Le regioni, tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero. »

14. 2. (ex 14. 11.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 7. Resta fermo il raggiungimento dell'obiettivo del 50 per cento di effettivo avvio a riciclo delle frazioni carta, plastica, vetro, metalli, frazione organica e legno, determinato entro il 2020, di cui alla direttiva 2008/98/CE, secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definita ai sensi della decisione 2011/753/EU. »

***14. 3.** Pastorino, Basso, Tullo, Carocci, Giacobbe, Vazio, Mariani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 7. Resta fermo il raggiungimento dell'obiettivo del 50 per cento di effettivo avvio a riciclo delle frazioni carta, plastica, vetro,

metalli, frazione organica e legno, determinato entro il 2020, di cui alla direttiva 2008/98/CE, secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definita ai sensi della decisione 2011/753/EU.»

*14. 4. Grimoldi, Caon.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Allo scopo di rendere meno competitivo lo smaltimento in discarica, il tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è elevato al valore inderogabile di euro 0,04 per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti. Le maggiori entrate derivanti dalla riscossione di questo tributo sono destinate a finanziare appositi fondi costituiti dalle regioni per incentivare il riciclaggio di rifiuti nel territorio nazionale, secondo le modalità individuate dalle medesime.

14. 5. (ex 14. 7.) Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pillozzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

14. 6. (ex 14. 8.) Dorina Bianchi, Piso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Al comma 2, sostituire le parole: dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i comuni al di sotto dei 200.000 abitanti ovvero trentasei mesi per i comuni al di sopra dei 200.000 abitanti fra cui rientrano le città metropolitane. Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa.

14. 7. Basso, Pastorino, Tullo, Carocci, Giacobbe, Vazio, Mariani.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa.

14. 8. Grimoldi, Caon.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

* * *

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14.1.

(Criteri di conteggio dei rifiuti).

1. Dopo l'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

«ART. 179-bis. – *(Criteri di conteggio dei rifiuti).* – 1. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, con apposito decreto, fissa i criteri per il conteggio dei rifiuti urbani e di quelli speciali.

2. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 non sono autorizzati nuovi impianti di smaltimento o di trattamento termico dei rifiuti. »

14. 01. (ex 14. 02.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14.1.

(Misure e obiettivi di prevenzione dei rifiuti).

1. Dopo l'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

« ART. 179-bis.

(Misure e obiettivi di prevenzione dei rifiuti).

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, in ogni comune devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di riduzione in peso della produzione dei rifiuti solidi urbani, considerando come dato di partenza i dati relativi all'anno 2012:

- a) almeno il dieci per cento entro il 31 dicembre 2015;
- b) almeno il venti per cento entro il 31 dicembre 2018;
- c) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2025;
- d) almeno il cinquantacinque per cento entro il 31 dicembre 2035;
- e) almeno il settanta per cento entro il 31 dicembre 2050.

2. Per quanto concerne gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti speciali si fa riferimento a quanto stabilito dal piano di prevenzione di cui all'articolo 180. Dal raggiungimento dei suddetti obiettivi sono esclusi i rifiuti da costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), in quanto tale comma prevede obiettivi maggiori.

3. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, e/o ambientale, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

a) le modalità e le misure attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui al comma 1. Le predette modalità non possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;

b) la percentuale di riduzione dei rifiuti urbani che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.

4. L'accordo di programma di cui al comma 3 può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.

5. Il sindaco è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso in cui il comune non consegua gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, l'eventuale danno erariale dovuto al maggior costo sostenuto dalla comunità per la gestione dei rifiuti prodotti in eccesso rispetto agli obiettivi, il sindaco deve rivalersi sul gestore del servizio, accertatane preventivamente l'inadempienza rispetto al contratto di servizio.

6. Le regioni, tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riduzione.

14. 02. (ex 14. 03.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14.1.

(Obiettivi di riciclaggio).

1. Dopo l'articolo 181-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

« ART. 181-ter.

(Obiettivi di riciclaggio).

1. Sono stabiliti i seguenti obiettivi di riciclaggio dei rifiuti, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, della direttiva 2008/98/CE:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, è aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco dei rifiuti, è aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso;

c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, è aumentata complessivamente almeno al 70 per cento in termini di peso;

d) entro il 2025 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco dei rifiuti, è aumentata almeno all'85 per cento in termini di peso;

e) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, è aumentata complessivamente almeno all'85 per cento in termini di peso;

f) entro il 2030 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco dei rifiuti, è aumentata almeno al 95 per cento in termini di peso. »

14. 03. (ex 14. 04.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

ART. 14-bis.

(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica).

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: individuale effettuato aggiungere le seguenti: , anche in forma collettiva,

14-bis. 1. Carrescia.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 214 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, e ferme le disposizioni delle direttive e dei regolamenti comunitari, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, che hanno una capacità annuale di trattamento non eccedente le ottanta tonnellate e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono raccolti, possono essere realizzati con denuncia di inizio di attività ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, nonché delle disposizioni del codice dei beni e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

14-bis. 2. (ex 0. 14. 0101. 1.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: o parchi aggiungere le seguenti: , anche se in miscela con i materiali agricoli di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: efficienza energetica aggiungere le seguenti: , delle zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità, quali produzioni biologiche,

produzioni Dop, Igp, Stg, Docc, Docg, produzioni tradizionali o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale.

14-bis. 3. Fiorio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: possono essere realizzati aggiungere le seguenti: e posti in esercizio.

14-bis. 4. Carrescia.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14-BIS)

* * *

Dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.1.

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici).

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*sexies*, è aggiunto il seguente:

« 1-*septies*. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle utenze che effettuano l'auto compostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di

gestione di cui al comma 11 dell'articolo 14 del citato decreto n. 201 del 2011. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, sono stabiliti, entro novanta giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa.

2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), dopo le parole: "domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";

b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente:

"rr) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti." ».

14-bis. 01. (ex 15. 02.) Pellegrino, Zaratti, Franco Bordo, Zaccagnini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

ART. 14-ter.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare).

Sopprimerlo.

***14-ter. 1.** Distaso.

Sopprimerlo.

***14-ter. 2.** Piccone.

Sopprimerlo.

***14-ter. 3.** Cera.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Al comma 1, capoverso ART. 219-bis, comma 1, sopprimere le parole: in via sperimentale.

14-ter. 4. (ex 0. 14. 0103. 1.) Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 219-bis, comma 1, dopo le parole: si applica il sistema aggiungere la seguente: volontario.

14-ter. 5. Grimoldi, Caon.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 219-bis, comma 1, sostituire le parole: per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale servite al pubblico con le seguenti: per ogni imballaggio contenente birra e acqua minerale servito al pubblico.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere le parole: in vetro.

14-ter. 6. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 219-bis, comma 1, sopprimere le parole: in vetro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere le parole: in vetro.

14-ter. 7. Dallai.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 219-bis, comma 1, sopprimere le parole: di birra e di acqua minerale.

14-ter. 8. (vedi 0. 14. 0103. 2.) Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 219-bis, comma 4, dopo le parole: sono disciplinate aggiungere le seguenti: la durata massima e.

14-ter. 9. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 219-bis, comma 4, sopprimere le parole: e penalizzazioni.

14-ter. 10. Grimoldi, Caon.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

Al comma 1, capoverso ART. 219-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi. »

14-ter. 11. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 219-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5. Entro sei mesi dall'avvio della fase sperimentale del sistema del vuoto a rendere, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali possono aderire ad una filiera di recupero per il riutilizzo degli imballaggi di cui al presente articolo, costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea d'impresе o mediante altro tipo di contratto, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello stesso imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all'intero ciclo di vita del manufatto. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre nell'etichetta degli imballaggi e stabiliscono la quota del rimborso spettante ai consumatori, da indicare nell'etichetta in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli stessi imballaggi. »

14-ter. 12. (ex 0. 14. 0103. 4.) Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14-TER)

ART. 14-quater.

(Comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14-QUATER)

* * *

ART. 14-quinquies.

(Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio).

Sopprimerlo.

14-quinquies. 1. Fiorio.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

(SI VOTA IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO 14-QUINQUIES)

* * *

ART. 14-sexies.

(Bilancio di esercizio del Consorzio nazionale imballaggi).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14-SEXIES)

* * *

ART. 14-septies.

(Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14-SEPTIES)

ART. 14-*octies*.

(Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici).

Sopprimerlo.

14-*octies*. 1. Grimoldi, Caon.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(SI VOTA IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO 14-*OCTIES*)

* * *

ART. 14-*novies*.

(Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14-*NOVIES*)

* * *

*Dopo l'articolo 14-*novies*, aggiungere il seguente:*

ART. 14-*decies*.

1. Dopo l'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 205-*bis*. – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e d'intesa con le regioni, le province autonome e gli enti locali stipula appositi accordi con il settore della grande distribuzione affinché si dotino, entro l'arco massimo di tre anni, di specifici riciclatori per le diverse tipologie di rifiuti (carta, vetro, plastica, lattine, batterie, oli esausti e batterie) prevedendo, nel caso, la possibilità di incentivare l'utilizzo di tali macchinari da parte dei

cittadini attraverso l'emissione di buono sconto da utilizzare nella medesima catena distributiva. »

14-novies. 01. (ex 14. 05.) Zaccagnini, Pellegrino, Zaratti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Dopo l'articolo 14-novies, aggiungere il seguente:

ART. 14-decies.

1. All'articolo 206, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera *l*), è aggiunta la seguente:

« *m*) la promozione dell'impiego da parte dei soggetti economici della grande e media distribuzione, delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, di operatori turistici, di specifici riciclatori per le diverse tipologie di rifiuti (carta, vetro, plastica, lattine, batterie, oli esausti e batterie) prevedendo, nel caso, la possibilità di incentivare l'utilizzo di tali macchinari da parte dei cittadini attraverso l'emissione di buono sconto, nel caso di soggetti privati, da utilizzare in una delle aziende che hanno investito su tali macchinari e che di queste si servono per promuoversi. »

14-novies. 02. (ex 14. 07.) Zaccagnini, Pellegrino, Zaratti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

ART. 15-bis.

(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15-bis.

(Iscrizione ai consorzi e ai consorzi per la raccolta dei rifiuti e sospensione delle sanzioni).

1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, infine il seguente periodo: « I produttori e gli

utilizzatori che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, possono partecipare al CONAI, tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza; a tali fini il CONAI adegua il proprio statuto per prevedere modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione. »

2. Le sanzioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'adeguamento dello statuto CONAI per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

3. All'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi » sono soppresse.

***15-bis. 1.** Fiorio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15-bis.

(Iscrizione ai consorzi e ai consorzi per la raccolta dei rifiuti e sospensione delle sanzioni).

1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, infine il seguente periodo: « I produttori e gli utilizzatori che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, possono partecipare al CONAI, tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza; a tali fini il CONAI adegua il proprio statuto per prevedere modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione. »

2. Le sanzioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'adeguamento dello statuto CONAI per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

3. All'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi » sono soppresse.

***15-bis. 2.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger. Ottobre.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Al comma 1, sopprimere le parole da: e sono responsabili fino alla fine del comma.

15-bis. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger. Ottobre.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli altri utilizzatori possono partecipare al CONAI tramite le proprie associazioni nazionali di categoria e sono responsabili in solido con detti enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni.

15-bis. 4. Carrescia.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono sospese le sanzioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI ed i relativi Consorzi di filiera.

4. All'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi » sono soppresse.

15-bis. 5. Carrescia.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15-BIS)

ART. 16.

(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Il produttore è libero di aderire ad un sistema collettivo diverso da quello prescelto, nel rispetto del principio di libera concorrenza »;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità »;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4.1. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire e deve prestare una garanzia finanziaria in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella misura e secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25. »;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5.1. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale. »;

e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma. »;

f) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10-quater. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al due per cento, in almeno un raggruppamento.

10-quinquies. I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 11 entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo

scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-*quater*, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma 10-*quater*, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all'articolo 35. »

16. 1. (ex 16. 2.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)

* * *

ART. 17.

(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. L'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

« **ART. 191.** – *(Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi).* – 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini, fatte salve ulteriori iniziative di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'unione europea ».

17. 1. (ex 17. 6.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. All'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: « un congruo termine » sono sostituite dalle seguenti: « 60 giorni »;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: « 18 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 12 mesi ».

17. 2. (ex 17. 1.) Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. All'articolo 191, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: « 18 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 12 mesi ».

17. 3. (ex 17. 3.) Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « anche in deroga alle disposizioni vigenti » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto, comunque, delle norme contenute nelle pertinenti direttive dell'Unione europea » e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Le ordinanze emesse dal Presidente della Provincia ovvero dal Sindaco sono comunicate al Presidente della Giunta regionale e, laddove tale ordinanza dovesse prevedere una spesa di oltre 50.000 euro, anche al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le ordinanze emesse dal Presidente della Giunta regionale sono comunicate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le ordinanze devono essere comunicate entro tre giorni dall'adozione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi ».

17. 4. (ex 17. 4.) Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17)

ART. 18.

(Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

1. L'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« ART. 233. – *(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti).* – 1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera possono costituire un consorzio. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.

2. Il Consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di sostenibilità ambientale, accessibilità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicurano la raccolta presso i soggetti di cui al comma 12, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;

b) assicurano la gestione degli oli e grassi vegetali animali nel rispetto della gerarchia di prevenzione ed eventuale trattamento dei rifiuti fissata direttiva 2008/89/CE;

c) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;

d) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, ambientalmente, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti.

4. Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.

5. Possono partecipare ai consorzi:

a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;

b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;

c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;

d) le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).

6. Le quote di partecipazione ai consorzi sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione dei consorzi che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.

8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dalla parte quarta del presente decreto, il consorzio può, nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.

9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello statuto tipo ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente, la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 207, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.

10. I consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. Le risorse finanziarie dei consorzi sono costituite:

- a) dai proventi delle attività svolte dai consorzi;
- b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
- c) dalle quote consortili;

d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili di cui al comma 1, determinati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei consorzi.

11. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 9 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

12. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli ai consorzi direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi, fermo restando quanto previsto al comma 9. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

13. Chiunque in ragione della propria attività professionale ed in attesa del conferimento ai consorzi, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.

15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività ».

18. 1. (ex 18. 3.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) al comma 1, le parole: «tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio», sono sostituite dalle seguenti: «tutti gli operatori della filiera aderiscono al Consorzio»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Partecipano al Consorzio, direttamente o tramite le associazioni di categoria:

a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;

b) le imprese che riciclano o recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti;

c) le imprese che effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;

d) le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d)»;

c) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «operatori» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 5».

18. 2. (ex 18. 4.) Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire sia l'equilibrio di gestione del consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1, sia l'immediata operatività del Consorzio medesimo, la misura del contributo di cui al comma 10 lettera d), per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, è così determinata, sulla base delle quantità stimate di oli e grassi immessi al consumo, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto

conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti, nonché sulle capacità di raccolta del Consorzio:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0.0058/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui alla lettera *a)*, in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0056/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,00023/Kg.

10-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma *10-bis*, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione sul mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1 con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura “contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto”, anche nelle fasi successive alla prima commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

10-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di cui al comma *10-bis* gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli extravergini di oliva e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

10-quinquies. Successivamente, la congruità del contributo e degli eventuali costi di riscossione possono essere modificati con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 10 lettera *d)*, sulla base della documentazione tecnica e contabile trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi

del comma 11. L'entità del contributo di cui al comma 10-*bis* resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica ».

18. 3. (ex 18. 5.) Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 18)

* * *

ART. 19-*bis*.

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e minimizzare i rifiuti non riciclati).

1. Le regioni promuovono misure economiche di incentivo da corrispondere con modalità automatiche e progressive per i comuni che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuano misure di prevenzione della procedura dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dalle « linee guida Europee per la preparazione dei piani di prevenzione dei rifiuti » (*European waste prevention guidelines*) e riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi dovranno riguardare la tariffa del servizio di igiene urbana.

19-*bis*. 1. (ex 19-*bis*. 0100. 1.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono promuovere con la seguente: promuovono.

19-bis. 2. (ex 19-bis. 0100. 2.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: attuano misure fino alla fine del periodo con le seguenti: raggiungono anche quelli di prevenzione secondo quanto prefissato dai rispettivi programmi regionali previsti dall'articolo 199, comma 3, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

19-bis. 3. (ex 19-bis. 0100. 3.) Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: programma nazionale di prevenzione fino alla fine del periodo con le seguenti: « Programma Nazionale di Prevenzione » e dai rispettivi Piani regionali ovvero riducano i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento.

19-bis. 4. (ex 19-bis. 0100. 4.) Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

Sopprimere il comma 2.

19-bis. 5. Carrescia.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19-BIS)

* * *

ART. 21.

(Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica).

Sopprimerlo.

***21. 1.** (ex 21.1.) Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pillozzi.

Sopprimerlo.

***21. 2.** (ex 21.4.) Zaratti, Pellegrino.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è aggiunta, in fine, la seguente lettera q): rifiuti urbani tal quali, anche se trattati mediante tritovagliatura.

21. 3. (ex 21. 3.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 7 comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: « I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento » sono sostituite con: « I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento che deve necessariamente includere un'adeguata selezione delle varie frazioni dei rifiuti stessi e la stabilizzazione di quella organica affinché il materiale conferito non abbia un valore dell'indice di Respirazione Dinamico (Metodo UNI/Ts 11184) maggiore di 1.000 mgO₂ kgSV-1h-1 ».

21. 4. (ex 21. 2.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 21)

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

ART. 21-*bis*. – (*Sistema di tracciabilità dei rifiuti*). – 1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole « 3 marzo 2014 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2016 »;

b) al comma 3-*bis*:

1) al primo periodo, le parole « Fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2015 »;

2) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo.

ART. 21-ter. – (Adempimenti CONAI).1. All'articolo 224, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente comma:

« 11. Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria ».

2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

3. All'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi » sono soppresse.

21. 01. (ex 21. 020.) Grimoldi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. – (Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica). – 1. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:

« 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale digestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:

a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;

c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante;

d) entro 18 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i rifiuti biodegradabili devono essere inferiori a 40 kg/anno per abitante;

e) entro 22 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i rifiuti biodegradabili devono essere inferiori a 10 kg/anno per abitante;

f) dal 1° gennaio 2025 non sarà più consentito lo smaltimento di rifiuti biodegradabili in discarica.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti, e in subordine il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia fissata dalla norma comunitaria.

3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio al momento del maggiore afflusso.

4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea. ».

21. 02. (ex 21. 013.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. – (*Rifiuti ammessi in discarica*). – 1. L'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:

« **ART. 7.** – (*Rifiuti ammessi in discarica*). – 1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;

b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.

3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

a) residuo secco stabilizzato dei processi di selezione dei rifiuti solidi urbani;

b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente.

4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente e i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.

5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'ISPRA e il catasto dei rifiuti.

21. 03. (ex 21. 014.). Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. — (*Procedure di ammissione*). — 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (*Procedure di ammissione*). — 1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.

2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5, per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore.

3. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto deve:

a) controllare la presenza e la conformità di tutta la documentazione relativa ai rifiuti in ingresso prevista dalla norma vigente;

b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui allegato B al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto;

c) effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima, durante e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nella documentazione accompagnatoria. Lo scarico dei rifiuti non può mai avvenire direttamente nella massa dei rifiuti presente in discarica, né nelle adiacenze di essa, ma deve passare attraverso un ulteriore processo di selezione, utilizzando tutte le migliori tecnologie disponibili, finalizzato al recupero di materia, alla prevenzione degli effetti negativi sull'ambiente e allo studio della frazione residua. Il carico deve essere esaminato durante la selezione, e ove non rispondesse a quanto indicato nel formulario deve essere preparato per la restituzione al mittente, che pagherà per le maggiori spese;

d) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, e comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;

e) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;

f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità, come indicato all'articolo 10, comma 1, lettera *g)*, con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi;

g) comunicare alla regione ed alla provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

21. 04. (ex 21.015.). Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. – (Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006). – 1. All'articolo 193 comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*). Con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga il deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio ».

2. L'articolo 193, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si intende in vigore anche dopo l'entrata in operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

21. 05. (ex 21.08.) Fiorio.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

ART. 22.

(Norme in materia di Autorità di bacino).

Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte.

22. 1. Grimoldi., Caon.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte *con le seguenti:* le regioni possono attribuire alla medesima Autorità di bacino distrettuale le proprie competenze di cui alla presente parte terza, sezione I, titolo II, capi I e II.

22. 2. (ex 0. 22. 101. 1.) Grimoldi, Caon.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 63, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: sentita *con le seguenti:* d'intesa con.

22. 3. (ex 22. 3.) Grimoldi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 63, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano, *aggiungere le seguenti:* da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

22. 4. (vedi 22. 2). Grimoldi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 63, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano, *aggiungere le*

seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

22. 5. (vedi 22. 8.) Segoni, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 63, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: sono disciplinati, *aggiungere le seguenti*: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

22. 6. (vedi 22.18). Pellegrino, Zaratti.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 63, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli atti di indirizzo delle Autorità di bacino sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente convocata e presieduta, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o dal Segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

22. 7. (ex 22. 9.) Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

Al comma 2, capoverso ART. 63, comma 4, sopprimere il quarto periodo.

22. 8. (ex 22. 4). Grimoldi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 63, comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente: adotta il Piano di bacino e i suoi stralci.

22. 9. (ex 22. 10.) Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 63, sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Il segretario generale viene scelto in seduta congiunta dai membri delle Commissioni ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica tra personalità aventi comprovata esperienza, alta qualificazione scientifica, indubbie capacità di merito e adeguate competenza e professionalità nel settore disciplinato dalla presente legge.

22. 10. (ex 22. 11.) Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Al comma 2, capoverso ART. 63, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il segretario generale, avvalendosi della collaborazione della struttura interna competente, delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica e gli atti organizzativi, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze.

22. 11. (ex 22. 12.) Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 63, comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; è convocata dal segretario generale che la presiede.

22. 12. (ex 22. 13.) Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 63, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. È istituito presso ogni Autorità di bacino un Comitato consultivo di cui sono chiamati a far parte i Consorzi di bonifica integrale il cui territorio ricade nell'ambito del relativo distretto idrografico allo scopo di consentire la partecipazione al processo di elaborazione del piano di bacino e dei relativi stralci relativamente

alle direttive concernenti la difesa del suolo e la gestione delle risorse idriche.

22. 13. (ex 22. 21.) Pellegrino, Zaratti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2. 1. È istituito il Comitato di consultazione della conferenza istituzionale permanente e della conferenza operative a cui partecipano le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per i problemi legati alla tutela del suolo e delle acque e della gestione delle acque irrigue.

22. 14. Fiorio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere il seguente:

« Articolo 68-bis – (*Contratto di fiume e di lago*) – 1. I contratti di fiume concorrono all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategico negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dai rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree ».

22. 15. (vedi ex 22. 7.) Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pillozzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Al comma 6, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: sentite le Autorità competenti di cui al comma 1.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio « chi inquina paga » di cui al comma 1 sono destinate, in via prioritaria, al finanziamento delle misure per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche destinate alla produzione di acque per consumo umano.

***22. 16.** Bargero, Becattini.

Al comma 6, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: sentite le Autorità competenti di cui al comma 1.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio « chi inquina paga » di cui al comma 1 sono destinate, in via prioritaria, al finanziamento delle misure per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche destinate alla produzione di acque per consumo umano.

***22. 17.** Distaso, Altieri, Fucci.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: gli enti competenti con le seguenti: le regioni.

22. 18. Guidesi, Grimoldi, Caon.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: dei fiumi e dei corsi d'acqua aggiungere le seguenti: anche predisponendo superfici filtranti

in tutte le aree ove è possibile al fine di preservare l'invarianza idraulica nel bacino idrologico del fiume.

22. 19. (ex 0. 22. 101. 6.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 9 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nulla-osta che comprende le valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche più tratti fluviali, possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti.

22. 20. Carrescia.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti competenti per l'attuazione dei programmi di cui al presente comma sono le regioni. Qualora tali programmi sono conformi al Piano di

bacino o ai relativi stralci di cui all'articolo 63, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni accertano la conformità e approvano i progetti di attuazione dei programmi in autonomia non essendo necessari ulteriori pareri o nulla osta.

22. 21. Guidesi, Grimoldi, Caon.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 22)

* * *

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. – 1. All'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Per le finalità di difesa del suolo di cui al precedente comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 per la programmazione di interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-quater. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, comma 2, provvede ad attivare il programma di interventi di cui al comma 3.

3-quinquies. Le entrate e le spese connesse alla realizzazione degli interventi di difesa del suolo sono escluse dal conteggio dei saldi ai fini del Patto di stabilità interni dei comuni finanziati.

22. 01. (ex 22. 05.) Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

ART. 23.

(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico).

Al comma 1, capoverso ART. 72-bis, comma 1, sostituire le parole da: interventi di rimozione fino a: l'esposizione a rischio idrogeologico con le seguenti: interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili a rischio idrogeologico elevato e molto elevato, realizzati.

23. 1. (ex 23. 5.) Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 72-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: l'anno finanziario 2014, di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, con le seguenti: gli anni finanziari 2014-2016, di 50 milioni di euro per ciascun anno. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di 40 milioni di euro per il 2014 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, nonché.

23. 2. (ex 23. 13.) Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 72-bis, comma 2, terzo periodo, dopo le parole Il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le

seguenti., garantendo un opportuno finanziamento ai fini del comma 1,.

23. 3. (ex 23. 6.) Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, capoverso Art. 72-bis, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Ministero dell'ambiente con le seguenti: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'ambiente.

23. 4. (ex 23. 14.) Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, capoverso Art. 72-bis, comma 5, secondo periodo, dopo le parole Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;

23. 5. (ex 23. 11.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Sopprimere il comma 2.

23. 6. Caparini, Grimoldi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In ogni caso, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini paesaggistici.

23. 7. Caparini, Grimoldi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 23)

* * *

ART. 24.

(Fondo di garanzia delle opere idriche).

Sopprimerlo.

24. 1. (ex 24. 1.) Grimoldi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli *con le seguenti:* presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo per il finanziamento a tasso agevolato degli.

Conseguentemente, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Le spese per gli investimenti di cui ai commi 1 e 2 sono escluse dal perimetro dei vincoli relativi al Patto di stabilità interno.

4. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato tramite anticipazione cui è autorizzata Cassa depositi e prestiti e con le risorse provenienti

da una riduzione corrispondente, nel limite di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, nonché dalle risorse di cui al successivo comma 4-*bis*, nel limite di 90 milioni di euro l'anno.

4-*bis*. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale ».

24. 2. (ex 24. 7.) Pellegrino, Zaratti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare previa intesa *con le seguenti:* con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa.

24. 3. Tagliatela, Formisano, Gianluca Pini, Fabbri, Sannicandro, Businarolo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Anche al fine di finanziare il Fondo di garanzia di cui al comma 1, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 90 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2014-2018, mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 4-*bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale ».

24. 4. (ex 24. 8.) Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Anche al fine di finanziare il Fondo di garanzia di cui al comma 1, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 90 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2014-2018, mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 4-*bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Agli oneri di cui al comma 4, si provvede quanto a 90 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011,

n. 88, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 7 dicembre 2013. n. 147.

24. 5. (ex 24. 9.) Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 24)

* * *

ART. 24-*bis*.

(Contratti di fiume).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 24-BIS)

* * *

ART. 25.

(Tariffa sociale del servizio idrico integrato).

Sopprimerlo.

25. 1. (ex 25.1.) Grimoldi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate con le seguenti: l'accesso.

25. 2. (ex 25. 4.) Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Al comma 1, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare *con le seguenti:* con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze,

25. 3. Tagliatela, Formisano, Gianluca Pini, Fabbri, Sannicandro, Businarolo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 25)

* * *

ART. 26-bis.

(Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 26-BIS)

* * *

ART. 26-ter.

(Divieto di tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti è vietato lo stoccaggio di gas sotterraneo nelle aree abitate, turistiche e di particolare pregio naturalistico e paesaggistico, queste ultime come individuate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: nonché norme per l'attività di stoccaggio del gas sotterraneo.

26-ter. 1. Terzoni, Mannino, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Vignaroli, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 26-TER)

* * *

Dopo l'articolo 26-ter aggiungere il seguente:

ART. 26-quater.

(Clausola di salvaguardia per la Regione autonoma Valle d'Aosta).

1. Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico della Regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalità di questo Titolo, per il proprio territorio, ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

26-ter. 01. (ex 26. 03) Marguerettaz, Grimoldi, Alfreider.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

ART. 27.

(Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: legge 22 febbraio 2001, n. 36 aggiungere le parole:, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4;

Conseguentemente al capoverso 1-ter, dopo le parole: legge 22 febbraio 2001, n. 36, aggiungere le parole: purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis.

27. 1. (ex 27. 1.) Bernardo, Piso, Dorina Bianchi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole da: per le attività fino a: previsto al comma 1-ter con le seguenti: e il contributo previsto al comma 1-ter, da corrispondere entrambi all'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

27. 2. (ex 27. 4.) Zaratti, Pellegrino.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, dopo le parole: di cui all'allegato n. 13, e il aggiungere la seguente: minore.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al medesimo periodo, dopo le parole: sono calcolati aggiungere le seguenti: per le due diverse attività di controllo,

al secondo periodo, sostituire le parole: i contributi previsti ai commi 1-bis e 1-ter sono pari a 250 euro con le seguenti: il contributo previsto al comma 1-bis è pari a 250 euro, il contributo previsto al comma 1-ter è pari a 100 euro.

27. 3. (ex 27. 2.) Bernardo, Piso.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 27)

ART. 28.

(Acque reflue dei frantoi oleari).

Sopprimerlo.

***28. 1** (ex 28. 1.) Dorina Bianchi, Piso.

Sopprimerlo.

***28. 2.** (ex 28. 2.) Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

Sopprimerlo.

***28. 3.** (ex 28. 3.) Zaratti, Pellegrino.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 1, capoverso 7-bis, secondo periodo, sostituire le parole: i sindaci dei comuni dei comprensori con le seguenti: gli enti di governo dell’Ambito, sentito il gestore del servizio idrico integrato ed in coerenza con le previsioni del Piano di tutela delle acque della regione di appartenenza.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove ravvisi rischi circa la funzionalità o l’efficienza dell’impianto di depurazione, il gestore del Servizio idrico integrato presenta istanza motivata all’ente di governo dell’Ambito per chiedere il divieto dello scarico di fognatura dei reflui di cui al presente articolo.

****28. 4.** Distaso, Altieri, Fucci.

Al comma 1, capoverso 7-bis, secondo periodo, sostituire le parole: i sindaci dei comuni dei comprensori con le seguenti: gli enti di governo dell’Ambito, sentito il gestore del servizio idrico integrato ed in coerenza con le previsioni del Piano di tutela delle acque della regione di appartenenza.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove ravvisi rischi circa la funzionalità o l’efficienza

dell'impianto di depurazione, il gestore del Servizio idrico integrato presenta istanza motivata all'ente di governo dell'Ambito per chiedere il divieto dello scarico di fognatura dei reflui di cui al presente articolo.

****28. 5.** Bargerò, Becattini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso 7-bis, secondo periodo, sostituire le parole: non ravvisino con le seguenti: certifichino l'assenza di.

28. 6. Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 28)

* * *

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. – *(Esclusioni dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione di rifiuti).* – 1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

« *f)* le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b)*, e le materie vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, o da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, riutilizzate nelle normali pratiche agricole e zootecniche, o utilizzate in agricoltura, nella selvicoltura, per la produzione di energia da tale biomassa, o utilizzate per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né

mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero cedute a terzi ».

28. 01. (ex 28. 03.) Tentori, Taricco, Terrosi, Cenni, Romanini, Mongiello.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

ART. 29-bis.

(Modifica all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati).

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al « deposito preliminare alla raccolta » dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo, a disposizione esclusiva degli attori accreditati. Nei centri di raccolta potranno anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione dei rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato sostenuti dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

29-bis. 1. Rossomando.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Al capo IX, alla rubrica, aggiungere, in fine le parole: e in materia di scambio di beni usati.

29-bis. 2. Mannino, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 29-BIS)

ART. 30.

(Comitato per il capitale naturale).

Sopprimerlo.

30. 1. (vedi 30. 1.) Grimoldi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(SI VOTA IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO 30)

* * *

ART. 31.

(Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 31)

* * *

ART. 32.

(Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 32 – *(Semplificazioni in materia di smaltimento di rifiuti speciali)*. – 1. Il comma 8 dell'articolo 40, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è sostituito dal seguente:

« 8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.92 che producono rifiuti pericolosi – compresi quelli aventi codice CER 18.01.03: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati – possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto

di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli, così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma. L'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). ».

32. 1. (ex 21.023.). Grimoldi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 32)

* * *

ART. 33.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali).

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione dei casi in cui disposizioni di legge o di regolamento prevedano il pagamento di canoni, diritti, oneri, *royalties*, contributi o tributi a fronte del rilascio o dello sfruttamento di concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi o nulla osta comunque denominati.

33. 1. (ex 0. 31. 0100. 1.) Dorina Bianchi, Vignali.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Al comma 2, dopo lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere che nel sistema PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

33. 2. Grimoldi, Caon.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: alla Conferenza unificata ai fini dell'acquisizione dell'intesa e

33. 3. Grimoldi, Caon.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 33)

* * *

ART. 34.

(Oil free zone).

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le aree naturali protette di cui all'articolo 2 di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 si considerano « Oil free zone ».

34. 1. (ex 0. 31. 0101. 1.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. In tali aree definite « *Oil free zone* » nonché nelle aree marine prospicienti entro le 12 miglia marine dalla costa sono vietate nuove installazioni per la ricerca, prospezione e sfruttamento di idrocarburi. Il mancato raggiungimento degli obiettivi temporali contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 2 determina la decadenza di tale divieto.

34. 2. (ex 0. 31. 0101. 2.) Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 34)

* * *

ART. 35.

(Strategia nazionale delle Green community).

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Essa individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo da garantire la sostenibilità ambientale le risorse principali di cui dispone (acqua, boschi e paesaggio in primo luogo) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare una pianificazione integrata sulla base degli effettivi fabbisogni, al netto dei risparmi realizzabili tramite efficientamento, nei seguenti campi:

gestione del patrimonio « agro-forestale » (cattura della CO₂, gestione della biodiversità, certificazione della filiera legno...);

mantenimento e miglioramento della quantità, della qualità e della accessibilità delle risorse idriche;

produzione di energia da fonti rinnovabili locali (micro-idro, biomasse, eolico, cogenerazione);

sviluppo di un turismo ambientalmente sostenibile e valorizzazione delle produzioni locali;

amministrazione del patrimonio edilizio esistente e manutenzione delle infrastrutture di una montagna moderna;

efficienza energetica e integrazione degli impianti e delle reti;

sostenibilità ambientale delle attività produttive;

integrazione dei servizi di mobilità.

35. 1. (ex 0. 31. 0102. 1.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. La società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per lo sviluppo della « *green economy* », con particolare riferimento alle finalità di cui al presente articolo.

2-ter. Il Ministero dello sviluppo economico può stipulare apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di investimenti relativi ad operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto e dei quali deve essere garantita una redditività adeguata del capitale investito, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della « *green economy* », con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto « fallimento di mercato » al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune *know how*, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di *label (brand o marchi)*, *e-commerce* e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;

b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione c.d. orizzontale); (iii) operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione c.d. verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei

rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali.

2-quater. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2-ter sono a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano, istituito presso la medesima Cassa.

2-quinquies. La società Cassa depositi e prestiti Spa può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità del presente articolo, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati e pubblici.

2-sexies. Con la convenzione di cui al comma 2-ter sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *2-bis* a *2-quinquies*.

35. 2. Pellegrino, Zaratti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 35)

* * *

ART. 36.

(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008).

Sopprimerlo.

36. 1. Grimoldi, Caon.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (LNA)</i>

Al capo XI sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni varie in materia ambientale.

36. 2. Mannino, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 36)

* * *

Dopo l'articolo, 36 aggiungere il seguente:

ART. 37. — (*Clausola di salvaguardia*). — 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

36. 01 (ex 31.04.). Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (LNA)

€ 5,80



17EME0002120